

(N. 2372)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 dicembre 1957 (V. Stampato n. 2910)*

d'iniziativa dei deputati GUI e BETTIOL Giuseppe

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 DICEMBRE 1957

Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere  
nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, le opere tutte occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e del porto fluviale di Padova, delimitati come da annessa planimetria che, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, verrà depositata nell'archivio di Stato, nonchè le opere per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse.

#### Art. 2.

A tal fine il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova, approvato con decreto 11 dicembre 1956, n. 45999, del Prefetto di Padova, può chiedere l'occupazione d'urgenza e la espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili e dei fabbricati esistenti entro i confini della zona industriale e del porto fluviale.

#### Art. 3.

All'occupazione ed espropriazione dei terreni ed all'attuazione delle opere si provvede anche gradualmente, mediante piani particolareggiati deliberati dall'assemblea del Consorzio e resi esecutivi dal Prefetto.

## Art. 4.

L'indennità di espropriazione sarà raggugliata al valore venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità e prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e del porto fluviale.

L'indennità predetta va calcolata considerando in ogni caso il terreno agricolo siccome libero da vincoli di contratti agrari e tenendo conto del maggior valore che hanno i fondi situati nei pressi della città.

Sulla indennità così determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato.

A favore di chi conduce l'azienda agricola verrà, inoltre, corrisposta una somma pari al dieci per cento della indennità di espropriazione per facilitare il trasferimento e la ricostituzione dell'azienda.

## Art. 5.

Il presidente del Consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente del Consorzio, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito

alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia la espropriazione.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

## Art. 6.

Il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova provvede, in conformità ai piani particolareggiati, alla assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo dell'Ente con deliberazioni da approvarsi dal Prefetto.

I proventi di tale sovrapprezzo verranno devoluti alla spesa per le opere necessarie per i servizi pubblici della zona industriale e del porto fluviale.

Nell'atto di assegnazione dovrà essere indicato il termine entro il quale dovrà essere iniziato il funzionamento dello stabilimento e la penale a favore del Consorzio per il ritardo.

## Art. 7.

Le strade pubbliche costruite dal Consorzio entro i confini della zona industriale e del porto fluviale saranno iscritte, ad ogni effetto di legge, nell'elenco delle strade comunali.

